



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA-2009-0007017 del 20/03/2009

Rappresentanze locali di
AIL – COMITATO PER TARANTO – PEACELINK – UIL
PER L'OCCASIONE TUTTE DOMICILIATE PRESSO:

AIL – Sezione di Taranto
Via De Cesare n.3, 74100 Taranto
Tel. 099 4533289 – Fax 099 4528821
e-mail: ailta@ail.taranto.it

Prot. AIL n. 201/09

Taranto, 6 marzo 2009

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 ROMA

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Divisione VI, rischio industriale e IPPC
Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 ROMA
(anticipata a aia@pec.minambiente.it)



Oggetto: AIA per Ilva e AdP per Taranto e Statte – GRAVI INADEMPIENZE
ITALIANE RISPETTO ALLE NORME IPPC EUROPEE.

L'art. 21 della Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), stabilisce che *“Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.”* Abbiamo chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di farci conoscere le disposizioni emanate in merito dall'Italia. Il Ministero ci ha risposto che *“il D.Lgs. 59/05 ha di fatto dato attuazione sin dal 2005 alla direttiva 2008/01/CE.”*

Contestiamo tale affermazione e sosteniamo, invece, che **esistono gravi inadempienze ed omissioni italiane rispetto alla Direttiva 2008/1/CE.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE NON È AGGIORNATA SUGLI SVILUPPI DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

L'art. 11 della Direttiva 2008/1/CE, identico a quello della direttiva 96/61/CE in vigore quindi fin dal 1996, stabilisce che *“Gli stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle Migliori Tecniche Disponibili”*. Detto articolo, fondamentale ai fini dell'adozione da parte di Ilva delle Migliori Tecniche Disponibili, non è stato recepito dalla normativa italiana, consentendo all'Ilva di tergiversare sulle tecniche per abbattere la diossina dalle emissioni dell'agglomerato. In tutti questi anni nessuno si è preoccupato di far valere in Italia quell'articolo 11, che, di fatto, obbliga Gestore ed Autorità competente a sapere quello che accade nel mondo.

La clamorosa conferma di tale “distrazione” viene dall’art. 3 dell’Accordo integrativo del 19.2.2009 in base al quale, a oltre 12 anni dalla prima norma europea IPPC, solo ora:

- Ilva è impegnata a presentare uno studio di fattibilità dell’adeguamento dello stabilimento sulla questione diossina;
- gli organi tecnici istituzionali effettueranno una ricognizione delle tecniche di abbattimento della diossina utilizzate negli stabilimenti europei ed extraeuropei.

Siamo quasi certi che da tali studi e ricognizioni verranno fuori acute disquisizioni sulla non applicabilità di tali tecniche in uno stabilimento dalle dimensioni “mostruose” come quelle dell’Ilva di Taranto. Le dimensioni “mostruose” non derivano da un “evento di Dio” ma da una decisione degli uomini. Buon senso e rispetto della intelligenza del popolo vogliono che così come sono stati progettati e realizzati impianti “mostruosi”, a maggior ragione vanno progettati (se veramente non ne esistono di adattabili) e realizzati i provvedimenti per abbattere i “mostruosi” inquinanti che quegli impianti “mostruosi” emettono.

Di contro, il Ministro dell’ambiente, anziché contestare alla struttura ministeriale preposta ed all’Ilva la loro “distrazione” su quanto accadeva nel mondo e spronarli a rimediare, assume atteggiamenti e fa dichiarazioni che evocano il “ricatto occupazionale”

L’AUTORITÀ COMPETENTE NON COINVOLGE A DOVERE IL “PUBBLICO INTERESSATO”.

Nella normativa italiana IPPC il tema della “Partecipazione del pubblico alle decisioni” non viene trattato con la stessa determinazione e contenuti dell’allegato V di 2008/1/CE e 96/61/CE. Tale tema era presente già nella direttiva 2003/35/CE e, in merito, la Corte di giustizia europea (Ottava Sezione) con la sentenza C-69/07 del 31 gennaio 2008 ha condannato l’Italia per inadempimenti:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/Ce, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 6 di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

In Italia, quindi, il pubblico interessato non ha goduto e non gode ancora delle possibilità e dei diritti ad esso attribuiti dalla direttiva comunitaria.

La Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 15 gennaio 2008; la sentenza della Corte di Giustizia europea è del 31.1.2008. I D.Lgs 59/2005 e 152/2006 finora non sono stati modificati per rispettare le determinazioni comunitarie e della Corte di giustizia europea.

L’AUTORITÀ COMPETENTE FINORA NON HA DATO RISPOSTA ALLE PREOCCUPAZIONI ED OSSERVAZIONI ESPRESSE DAL “PUBBLICO INTERESSATO”.

Nella 2008/1/CE art. 15, comma 4, voce b, coincidente con la 96/61/CE art. 15, paragrafo 5, si sottolinea l’importanza dell’esame delle preoccupazioni e dei pareri

espressi dal pubblico interessato con la conseguente necessità di esplicitare i motivi e le considerazioni che superano preoccupazioni e pareri. Nella normativa italiana IPPC non v'è traccia di tutto ciò. Il richiamo vale soprattutto per le strutture ministeriali preposte all'istruttoria per l'emissione dell'AIA, per la Commissione IPPC, per il Comitato di coordinamento per l'Accordo di Programma ed altri enti coinvolti.

I PRINCIPI FONDANTI DELLA IPPC EUROPEA IN ITALIA SONO DISATTESI.

Tutto l'impianto dell'IPPC europea è permeato dal principio dell'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili e da quello della partecipazione pubblica. Tali principi, di fatto, finora, sono stati disattesi. Il "pubblico interessato" ha, comunque, esposto "osservazioni" concernenti documentate e pesanti anomalie nella domanda presentata dall'Ilva per ottenere l'AIA, **finora rimaste senza risposta da parte di Minambiente.**

Le lacune/inadempienze italiane sono tante e molto gravi. Tutto ciò non può essere trascurato nelle conclusioni dell'AIA dell'Ilva di Taranto. I lineamenti di tali conclusioni devono essere conosciuti preventivamente dal pubblico interessato, a cui la norma comunitaria attribuisce il diritto di fare ricorso anche preventivo.


I componenti delle strutture ministeriali e di altre istituzioni pubbliche comunque coinvolte nella vicenda Autorizzazione Integrata Ambientale hanno la responsabilità personale dell'osservanza dello spirito e della lettera della normativa comunitaria IPPC: essi hanno il dovere di vigilare e neutralizzare gli escamotage e le furbizie che la normativa italiana, malamente formulata, consentirebbe.

Alla luce di tutto ciò, sottolineato che la presente nota sarà trasmessa anche alla Commissione Europea ed al Parlamento Europeo, si invitano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la competente Direzione Generale a porre rimedio alle gravi inadempienze ed omissioni italiane rispetto alla Direttiva 2008/1/CE.

Distinti saluti.

Per le rappresentanze locali di AIL, Comitato per Taranto, PeaceLink e UIL

Paola D'Andria
Presidente AIL Sezione di Taranto



ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE
IL PRESIDENTE
(Paola D'ANDRIA)